UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Provinciale di Catania

VERBALE DI GARA
(seduta pubblica del 07/02/2018)

L'anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 10:30 presso i locali dell'U.R.E.G.A. Serv. Prov.le di Catania, siti in Piazza S. Francesco di Paola n° 9 Catania, si è riunita la Commissione di Gara, così costituita:

- Ing. Gea Rosanna Ingrassia – Presidente della Commissione
- Ing. Dario Costantino – Vicepresidente della Commissione
- D.ssa Teresa La Grassa - Componente della S.A. comunicazione acquisita al prot.n° 243058 del 11/12/2017;

In qualità di verbalizzante è presente il F. D. Dott. Carmelo Rugolo di questo U.R.E.G.A., nominato dal Dirigente Preposto Capo del Servizio, con nota prot. N° 0007783 del 15/01/2018;

La procedura di gara, indetta dalla sopra citata S.A. relativa al "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno sella SRR "Catania Area Metropolitana" negli ARO dei comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande, verrà esperita col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n.50/2016, con le modifiche apportate dal D.lgs. n.56/2017.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica.

Sono presenti per assistere alle operazioni di gara, giusta delega in atti:

- il Dott. Marco Pasquale Antonino Palermo (Patente n. CT5346453K rilasciata dal MCTC-CT il 22/02/2003) e l' Avv. Marianna Capizzi (Patente n. EN2056872S rilasciata dalla Prefettura di Enna il 02/08/1990) per la ditta Dusty srl, giusta delega dell'amministratore Pezzino Geronimo Maria Rosa;
- l'Avv. Giovanni Pappalardo (tessera AC5758/1 rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di Catania il 19/12/2017) per la ditta Tech Servizi S.r.l., giusta delega del legale rappresentante Sig. La Bella Christian;
- il Dott. Ettore Ignazio Maria Paladino (C.I. n. AV 5337613 rilasciata dal Comune di Marsala il 20/11/20146) per la ditta Ambiente 2.0 Consorzio Stabile S.c.a.r.l. , giusta delega del legale rappresentante Sig. Bianchi Davide;
- il Sig. Alberto La Piana (C.I. n. AX1235892 rilasciata dal Comune di S.Pietro Clarenza il 21/09/2016) per la ditta Progitec S.r.l., giusta delega del legale rappresentante Sig. La Piana Angelo;

La Commissione, ricevuti i plichi da parte del R.A.G., prosegue con l'esame del contenuto della

busta "A – Documentazione amministrativa" relativa all'offerta individuata con il plico n°2.

Il R.A.G. trasmette la documentazione di riscontro al soccorso istruttorio attivato nei confronti della Tech Servizi s.r.l., pervenuta in data 26/01/2018, prot. n°18781.

Il Presidente da lettura degli elementi prodotti che risultano esaustivi e pertanto si decide per l'ammissione della ditta.

Il R.A.G. trasmette l'istanza della ditta Dusty s.r.l. pervenuta in data 25/01/2018, prot. n°18220, con la quale l'amministratore unico fa richiesta di accesso agli atti con estrazione di copia.

La commissione, da lettura della richiesta, e, consente al delegato di prendere visione della documentazione per, eventualmente, produrre un' istanza con elenco dettagliato degli atti di cui si richiede estrazione di copia.

L'Avv. Marianna Capizzi in rappresentanza della Dusty s.r.l., interviene in sede di gara, producendo la dichiarazione di seguito riportata: "presa visione dei documenti prodotti dall'ATI Progitech/ Tech evidenzia che il riferito raggruppamento risulta carente del requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3) n.1 che prescrive in capo ai concorrenti - almeno un contratto per servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara (150.537 abitanti) -, requisito quest'ultimo, espressamente richiamato dal punto 12.1.6 del disciplinare di gara. Invero, entrambe le imprese Progitec e Tech comprovano il requisito in riferimento utilizzando piu contratti e sommando gli utenti di diversi committenti, eludendo la chiara ed univoca lettera della Lex Specialis. In merito ai chiarimenti forniti in ordine al menzionato requisito dal R.U.P., si rappresenta che gli stessi (fra l'altro non di identico tenore, ma in netta contraddizione gli uni con gli altri), non possono modificare, integrare o innovare la disciplina di gara cristallizzata nell'atto di indizione della procedura selettiva, sul punto è, invero, pacifico l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa il quale esclude che l'amministrazione, a mezzo di chiarimenti auto-interpretativi, possa modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della Lex Specialis del concorso. Si richiamano, a riguardo, tra le tante le seguenti sentenze del C.d.S. : n. 2172 del 10/05/2017; n.1903 del 24/04/2017; n.74 del 13/01/2016 le cui massime si producono e si richiede di allegare al verbale"

(all a , all b , all c).

Il Dott. Ettore Ignazio Maria Paladino, in rappresentanza della Ambiente 2.0 Consorzio Stabile, consegna brevi mano un plico, che viene protocollato in data odierna al prot.n° 29388, contenente la documentazione esplicativa relativa ed inerente le problematiche evidenziate nella seduta precedente,.

La Commissione da lettura alla documentazione contenente i chiarimenti prodotti e ritiene esaustiva le argomentazioni addotte in merito ai punti (certificazioni ISO 14000- concordato preventivo e fatturati).

Per quanto attiene la polizza RCT/RCO la Commissione da mandato al RAG di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dell'ATI Dusty (capo gruppo) e Ambiente 2.0 (mandante), che dovrà produrre, entro giorni 10 dal ricevimento a

mezzo PEC, una dichiarazione congiunta nella quale le associate si impegnano ad avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo di € 10.000.000,00 .

L'Avv. Giovanni Pappalardo, dichiara : "in nome e per conto del RTI tra Tech Servizi e Progitec, preso atto della conclusione della verifica delle dichiarazioni del RTI tra Dusty e Ambiente 2.0., rileva che, nell'ambito delle dichiarazioni ex art.80, comma5, lett. c), Dusty ha omesso di dichiarare che in data 30/08/2013, la stessa ha subito la rescissione dell'affidamento di un appalto di igiene ambientale da parte del Comune di Ragalna (All.A). Detta risoluzione è stata oggetto di impugnazione da parte della stessa Dusty, ma il relativo ricorso è stato respinto con la sentenza del TAR Catania n. 3346 del 22/02/2016, passato in giudicato. Inoltre, con sentenza n. 275 del 02/02/2018, il TAR Catania, per la mancata dichiarazione di cui sopra da parte di Dusty in altra gara, ha rilevato la mendacità della mancata dichiarazione medesima, e per l'effetto ha disposto l'esclusione della Dusty. Per tale ragione, l'Avv. Pappalardo ed il rappresentante della Progitec, Sig. Alberto La Piana, chiedono l'immediata esclusione del RTI Dusty /Ambiente 2.0." .

L'Avv. Marianna Capizzi dichiara: " in relazione all'eccezione mossa per conto dell'ATI Tech Servizi/ Progitec, rileva che nessuna dichiarazione mendace puo essere addebitata a Dusty s.r.l con riguardo al quesito di cui all'art.80, comma 5 , lett c) D.Lgs.50/2016. Invero, la rescissione dell'affidamento da parte del Comune di Ragalna afar data dal 12/08/2013 – di cui parla l'Avv. Pappalardo – è relativo al contratto d'appalto del 28/06/2016 stipulato da " Simeto Ambiente S.p.A. " e il consorzio aggiudicatario"Simco", contratto in base al quale il servizio nel Comune di Ragalna veniva espletato dalla ditta consorziata Dusty. Giammai alcun contratto è stato stipulato dal deducente né col Comune di Ragalna, né tanto meno con la " Simeto Ambiente". Alla stregua di ciò nessuna dichiarazione in merito alla citata risoluzione contrattuale doveva essere resa da Dusty proprio alla luce della chiara lettera dell'art.80 ,comma 54, lett.c) del D.Lgs. Che, che nel tipizzare le ipotesi di " gravi illeciti professionali", individua espressamente proprio le risoluzioni contrattuali non contestate in giudizio o confermate giudizialmente. Si produce, a tal fine, copia del contratto siglato tra Simeto Ambiente S.p.A. ed il consorzio Simco (doc.1) , attestazioni esecuzioni servizi nel Comune di Ragalna rilasciata in data 23/10/2017, dal liquidatore del Consorzio"Simco" , (doc.2)attestazioni del commissario liquidatore della "Simeto Ambiente " (doc.3). Ad abudantiam e senza recesso alcuno da quanto sopra evidenziato, si segnala che la risoluzione contrattuale di cui si parla risale – come evidenziato- al 12/082013, quindi ad oltre quattro anni prima la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura selettiva di che trattasi. Or le linee guida ANAC n. 6 /2016 attribuiscono rilevanza sotto il profilo temporale esclusivamente alle cause di esclusione verificatesi nei tre anni antecedenti. A riguardo si richiama il parere del C.d.S. n.2286/16 che chiarisce appunto che eventuali fatti costituenti gravi illeciti professionali possono causare l'esclusione solo se occorsi nei tre anni che precedono la partecipazione alla gara . In ordine alla sentenza TAR Catania n.275 del 02/02/2018, pur richiamata da Tech Servizi, si evidenzia che avverso la stessa sarà notificato a breve un appello al CGA. Relativamente al contenuto della citata sentenza occorre precisare si riferisce ad un contesto normativo diverso da quello di cui alla normativa di gara. Invero, la gara presa in considerazione dal menzionato pronunciamento del TAR era disciplinata dal D. Lgs. 163/2006 il cui art.38, comma 1, lett. f) che, nell'individuare la

relativa causa di esclusione, parla unicamente di" grave errore nell'esercizio della loro attività professionale.....", senza indicare tassativamente le ipotesi di errore oggettivamente rilevanti. Nel nuovo contesto, invece, secondo la previsione contenuta nell'art. 80 comma 5, lett. c), i "gravi illeciti professionali" rilevanti e quindi da dichiarare in sede di gara sono solo quelli tipizzati nella medesima norma: ovvero- le risoluzioni contrattuali definitive; - le condanne al risarcimento del danno ed altre sanzioni (quali le applicazioni di penali) . Tornando alla contestazione odiernamente mossa a Dusty, non avendo la stessa stipulato alcun contratto né col Comune di Ragalna, né con la "Simeto Ambiente" nessun onere dichiarativo incombeva sulla stessa a norma delpiu volte citato art. 80,comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Si allega, ad ogni buon fine, Ordinanza TAR Catania n.888 del 13/12/2017 con la quale il Tribunale Amministrativo chiamato a pronunciarsi sulla medesima circostanza relativa alla risoluzione contrattuale intervenuta tra il Comune di Ragalna ed il Consorzio Simco decideva pronunciandosi sulla non fondatezza della censura (doc.4) . Infine, si segnala che nella dichiarazione resa da Dusty ai sensi dell'art.80 ,comma5 , lett. c) D.Lgs 50/2016, la stessa – dopo aver indicato dettagliatamente le sanzioni subite nel triennio di rilevanza alla luce delle Linee guida ANAC 06/2016 dichiara espressamente la disponibilità ad integrare i fatti dichiarati "fornendo – ove ritenuto necessario dalla stazione appaltante – notizie, dati e documenti sia relativi al periodo odiernamente considerato.... sia relativi al periodo precedente". Alla stregua della richiamata dichiarazione,e tenuto conto che il fatto contestato da Tech Servizi / Progitec, risale ad un periodo antecedente il triennio considerato ai fini dichiarativi, si invita l'On.le Seggio di Gara a voler disporre - ove ritenuto necessario – l'integrazione della dichiarazione disponendo relativo soccorso istruttoria".

A questo punto, la Commissione, attese le criticità evidenziate, si riserva, per ulteriori approfondimenti, di aggiornare la prosecuzione dei lavori di gara alle ore 09:30 del giorno 20/02/2018 e restituisce i plichi al responsabile degli adempimenti di gara che ne curerà la custodia.

Tutta la documentazione viene assemblata, chiudendo con la cucitrice le parti e sovrapponendo una fascetta adesiva sulla chiusura, che viene timbrata nelle due parti, superiore ed inferiore e quindi siglata dai componenti della commissione.

Il presente verbale di n° 4 pagine e n°8 allegati viene letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione di Gara

Dott. Ing. Gea Rosanna Ingrassia

Dott. Ing. Dario Costantino

Dott.ssa Teresa La Grassa

Il Verbalizzante

F.D. Dott. Carmelo Rugolo

Avv. Marianna Capizzi in rappresentanza della Dusty s.r.l.

Avv. Giovanni Pappalardo in rappresentanza della Tech Servizi S.r.l.,